

Pubblicato il 10/03/2025

N. 04999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2025, proposto da Fantasy Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Rm5, non costituito in giudizio;

Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ariston S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'inerzia della ASL RM5, nell'emettere il provvedimento con il quale la stessa in modo chiaro ed inequivoco, dichiarare e manifestare la propria volontà di stipulare o meno il contratto di cui alla procedura in epigrafe, ed in particolare quello relativo al Lotto 1 della gara di appalto indetta in data 16/9/2016,

avente ad oggetto la gestione del punto di ristoro presso l'Ospedale Civico di Tivoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 5;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha premesso:

- che in data 30 ottobre 2017 è divenuta aggiudicataria della procedura di gara indetta dalla ASL RM5, per la gestione del punto di ristoro interno all'ospedale civico di Tivoli;

. che con nota del 24 ottobre 2024 la ricorrente ha diffidato l'ASL *“ad effettuare la stipula del contratto relativo al punto di ristoro presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in favore della Fantasy Catering s.r.l. stessa, aggiudicataria del lotto n.1”*;

- che in data 8 agosto 2024, la ASL RM5, ha inviato comunicazione con la quale ha reso noto alla aggiudicataria\ricorrente che, stante le mutate condizioni generali di mercato, stante gli anni trascorsi, stante l'individuazione di una nuova ubicazione dei locali da adibire a bar\punto di ristoro, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, ha *“intenzione”* di procedere a nuova gara per l'affidamento di che trattasi;

- che tale comunicazione non ha comunque determinato l'adozione da parte della resistente di un provvedimento definitivo di *“revoca”* della aggiudicazione del Lotto 1.

La ricorrente ha proposto *“ricorso ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 31 del c.p.a, per l'accertamento dell'obbligo dell'Azienda RM5 a manifestare la propria volontà o meno alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto”*.

Si è costituita l'ASL resistente eccependo l'irricevibilità e inammissibilità del ricorso, in quanto con la nota dell'8 agosto 2024 ha espresso autoritativamente l'intenzione e la volontà di non addivenire alla stipulazione del contratto ma al contrario di "procedere a una nuova gara per l'affidamento di che trattasi".

Inoltre il ricorso sarebbe comunque inammissibile stante il decorrere del termine per promuovere il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. posto che l'istanza del 30 luglio 2024 non è altro che la medesima richiesta contenuta nell'istanza nella diffida del 24 ottobre 2023.

All'udienza del 25 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso).

Tuttavia, nel caso in esame, non può ritenersi che la nota dell'8 agosto 2024 possa essere considerato un provvedimento conclusivo, versandosi piuttosto in una fase interlocutoria nella quale la questione non è definita con un provvedimento conclusivo dell'azione ex art. 117 c.p.a., dovendo l'ASL porre in essere ogni azione necessaria ai fini della sua definizione.

In conclusione non può essere sufficiente, una nota – anche se esplicativa, che al più può essere considerata come un mero inizio del procedimento – per definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse atteso che questo è da intendersi realizzato solamente con l'adozione del provvedimento definitivo, nei confronti del quale, eventualmente, potranno essere avanzate le censure in un giudizio di cognizione; diversamente opinando sarebbe

sufficiente una mera comunicazione di avvio del procedimento per considerare soddisfatta la richiesta di un provvedimento azionata in sede giurisdizionale.

Non può poi ritenersi che l'istanza in esame sia la stessa di quella formulata il 24 ottobre 2023, posto che con questa si chiede la consegna dei locali mentre con quella in esame si chiede la stipula del contratto.

Ne consegue che sussistono i presupposti per dichiarare il silenzio dell'amministrazione e condannarla a concludere il procedimento con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, fatta salva ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione sulle modalità di conclusione del procedimento intrapreso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'ASL resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO